

## RIFORMA Previdenziale



Roma, Museo Maxxi - A. Peralta 2012

# inarcCASSA news

## La previdenza cambia? Inarcassa cambia la previdenza.

### Un tema alla volta. Le pensioni.

**La pensione d'anzianità** è possibile solo per coloro che:

- a) al 5.3.2010 vantavano almeno 55 anni d'età e 30 anni d'anzianità Inarcassa. I requisiti di accesso restano invariati (58 anni d'età e 35 anni d'anzianità); la domanda deve essere presentata entro il 31.12.13 o entro 12 mesi dalla maturazione dei requisiti; la cancellazione dall'Albo va effettuata entro 6 mesi dalla domanda;
- b) avendo 58 anni d'età e 35 d'anzianità, entro il 31.12.2012 abbiano raggiunto "quota 97" (somma anni: età + anzianità); la domanda deve essere presentata entro il 31.12.2013 e la cancellazione dall'Albo va effettuata entro 6 mesi dalla domanda.
- Il sistema di calcolo della pensione è pro-rata, la decorrenza con applicazione delle finestre previste dalla legge n°449/1997, all'art. 59, commi 6, 8, 20.

**La pensione di vecchiaia (unificata)** è così cambiata. L'età pensionabile cambia: dagli attuali 65 anni (2013), elevazione di 3 mesi ogni anno, fino a 66 anni (esempio: 2014 - 65 anni e 3 mesi; 2015 - 65 anni e 6 mesi etc.); al raggiungimento dei 66 anni (2017) è previsto l'adeguamento a speranza di vita. E' possibile anticipare il pensionamento a partire dal 63° anno di età (senza cancellarsi dall'Ordine) o posticiparlo. Ciò comporterà dei riflessi sull'importo di pensione: negativi nel 1° caso (saranno applicati coefficienti di riduzione della pensione per sempre) o positivi nel 2° caso (i coefficienti di trasformazione saranno più alti). L'anzianità contributiva cambia: dagli attuali 30 anni (2013), elevazione di 6 mesi ogni anno, fino ad arrivare a 35 anni (esempio: 2014 - 30 anni e 6 mesi; 2015 - 31 anni etc.). Non è prevista un'anzianità contributiva minima se si va in pensione a 70 anni art. 20.1 del **RGP2012**

Il sistema di calcolo della pensione è pro rata. Per pensionamento posticipato a 70 anni, senza requisito contributivo minimo, il sistema di calcolo è quello contributivo di cui all'art. 26 del **RGP2012**.

**La pensione ai superstiti** in caso di matrimonio di ultra 70enni. Se l'età del professionista al momento del matrimonio era > di 70 anni e la differenza d'età tra coniugi > 20 anni con assenza di figli minori, studenti o inabili, nati dal matrimonio, aventi diritto a pensione, la pensione ai superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno, di durata del matrimonio, mancante rispetto al numero di 10.

**La pensione minima** (pari ad € 10.736 nel 2013) potrà essere erogata con i seguenti requisiti: anzianità contributiva minima di 35 anni a regime ad eccezione delle pensioni d'invalidità, inabilità ed indirette ai superstiti; superamento della prova dei mezzi con un ISEE del pensionando < € 30.000/anno, rivalutati; l'importo riconosciuto è il minore tra € 10.736 (rivalutati) e la media dei redditi professionali rivalutati degli ultimi 20 anni. Non dovuta in caso di: pensionamento anticipato (anzianità, vecchiaia anticipata) e posticipato a 70 anni senza maturazione requisito contributivo minimo; pensione contributiva, in totalizzazione e pensionato di altro ente.

### **Sistema di Calcolo della pensione in forma Pro rata - due quote:**

- Quota Retributiva: per annualità fino al 2012 - viene fatta la media dei redditi (i migliori 22 su ultimi 27 anni) rivalutati, moltiplicata per l'anzianità e i coefficienti di rendimento. Se il numero dei redditi < 27, la media è computata escludendo un reddito ogni 5 anni d'anzianità maturata, fino ad un max di 4;
- Quota Contributiva: dal 1° gennaio 2013 e per annualità dal 2009 al 2012 sotto soglia reddituale si prendono in considerazione i seguenti fattori:

- 1) Montante dei contributi accreditati (soggettivi + integrativi in quota parte + facoltativi e figurativi);
- 2) Tasso rivalutazione dei contributi pari alla media quinquennale del monte redditi professionali iscritti Inarcassa;
- 3) Coefficiente Trasformazione = all'anno di nascita e all'età di pensionamento.  $P = Mc \times Ct$  ove  $Mc =$  Montante contributivo;  $Ct =$  Coefficiente di trasformazione legato all'età di nascita ed all'età di pensionamento.

### **Sisma Emilia – differimento termini.**

Al fine di contribuire a sostenere i propri associati nelle difficili condizioni create in Emilia dal terremoto ed anche in considerazione della complessa congiuntura economica del Paese, Inarcassa ha scelto di rinviare al 31.03.2013 il termine per il recupero dei contributi sospesi nel 2012 (Legge n. 213 del 07.12.2012).

### **Ravvedimento operoso e Accertamento con adesione on line per le Società d'Ingegneria**

A partire da questo mese i due istituti di conciliazione sono on line oltre che per i professionisti anche per le società.

### **Rateizzazione del debito.**

Il C.d.A. nella riunione di gennaio u.s. ha deliberato doversi stabilire nel 4,50% il tasso di interesse annuo da applicare alla rateizzazione dei contributi e nel 2,5% il tasso di interesse da applicare alla rateizzazione delle sanzioni per tutte le domande presentate dal 01.01.2013.

### **Contributo integrativo anche per operazioni all'estero.**

Nuove norme comunitarie sul regime Iva obbligano tutti i professionisti iscritti agli albi che effettuino prestazioni a committenti UE o extra UE ad emettere fatture con addebito del contributo integrativo del 4% a favore delle casse previdenziali.

Giuseppe Arch. Santoro – [inarcnews@inarcassa.it](mailto:inarcnews@inarcassa.it)